

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3860 del 02/08/2021
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II ATTO DI DINIEGO DELL'ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA "GELAPERITIVO DI BALLERINI SABRINA IMPRESA INDIVIDUALE" PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA IN COMUNE DI BOBBIO (PC), SPONDA DESTRA DEL FIUME TREBBIA - SISTEB: PC20T0045 SINADOC: 28226/20.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3971 del 02/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II – ATTO DI DINIEGO DELL'ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA “GELAPERITIVO DI BALLERINI SABRINA IMPRESA INDIVIDUALE” PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE UBICATA IN COMUNE DI BOBBIO (PC), SPONDA DESTRA DEL FIUME TREBBIA - SISTEB: PC20T0045 – SINADOC: 28226/20.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- con la D.G.R. n° 453/2016 è stato fissato al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la D.G.R. n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza, compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n°158323 del 02/11/2020 (integrata con successiva nota assunta al prot. ARPAE n° 174937 del 02/12/2020) , con la quale la signora Ballerini Sabrina – C.F.: BLLSRN91A43G842S - residente in Bobbio (PC), in qualità di titolare della ditta “Gelaperitivo di Ballerini Sabrina Impresa Individuale”, con sede legale in Bobbio (PC) – P.I.V.A. 01755920335 – C.F. BLLSRN91A43G842S, ha chiesto, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., di poter occupare l'area demaniale ubicata in sponda destra del fiume Trebbia in località “La Berlino” del Comune di Bobbio (PC), identificata al fronte dei mappali 149 e 83 del foglio 87 N.C.T. del succitato Comune per uso: *“occupazione per stabilimento fluviale – posizionamento di ombrelloni e lettini, per un ingombro totale di mq. 1.000 circa, occupato stabilmente, previo pulizia con escavatore e riporto di sabbia (periodo 1° maggio/30 settembre)”*;

PRESO ATTO che, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria tecnico amministrativa relativa all'istanza in riferimento è pervenuta la seguente documentazione:

➤ nota assunta al prot. ARPAE n° 187936 del 24/12/2020 con la quale il Servizio Area Affluenti Po (ora Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza) ha espresso parere sfavorevole, facendo presente quanto segue:

“Premesso che in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna non esistono acque interne individuate come acque destinate alla balneazione”

Considerato peraltro che:

- le aree oggetto di richiesta ricadono in:

- *zona A1/A3 secondo il P.T.C.P. (cfr. tav. A1.7), per le quali trovano applicazione, in particolare, gli artt. 11 e 18 delle norme tecniche d'attuazione del piano;*
- *zone contraddistinte da scenario di pericolosità P3 – alluvioni frequenti secondo P.G.R.A. vigente;*
- *classe di rischio R1 (rischio moderato o nullo) ma confinante un'area in classe di rischio R4 (campeggio di Bobbio), secondo P.G.R.A. vigente;*

- con riferimento alle norme di attuazione del P.T.C.P., l'uso per realizzazione di uno stabilimento balneare con posizionamento di ombrelloni e lettini nell'area demaniale del fiume Trebbia, individuata nella planimetria allegata alla domanda, risulta configurare a tutti gli effetti opera destinata ad una fruizione collettiva, oltre che un'attività ricettiva nel senso di cui, rispettivamente, all'art. 10 c.8 e all'art. 11 c. 4 e, in quanto tale, vietata nelle zone A;

- peraltro, l'uso richiesto risulta in contrasto con il c. 5 lett. c del citato art.11 secondo il quale: “Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena: [...] c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; [...]”

Infatti, in presenza di un evento di piena (frequente, nel senso attribuito da P.G.R.A.), intrinsecamente non prevedibile e quindi potenzialmente verificabile anche nel periodo di esercizio, non risulta compatibile con la tutela della pubblica incolumità, in ragione dell'estensione delle aree e dell'uso richiesto, in considerazione delle dinamiche con la quale si sviluppano le piene del f. Trebbia - eventuali ulteriori vincoli all'uso richiesto

per motivi di tutela ambientale derivanti dal combinato disposto degli artt. 11 c.9 e 18 non sono di competenza di questo Servizio.”;

➤ note assunte ai prot. ARPAE n° 185888 del 22/12/2020 e n° 190066 del 31/12/2020 con le quali la richiedente, *“avendo ricevuto per conoscenza sia la nota (prot. ARPAE n° 185219 del 21/12/2020), con la quale si è provveduto in corso di istruttoria tecnico amministrativa a richiedere all’Autorità Idraulica e al Comune di Bobbio i rispettivi pareri di competenza, sia la sopramenzionata nota con la quale l’Autorità Idraulica ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di concessione in parola”,* riscontrava che nelle note veniva indicato come uso chiesto in concessione *“stabilimento balneare”* anziché *“stabilimento fluviale”* e *“ritenendo il parere espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Piacenza non in linea alla mia richiesta”* ha chiesto che *“venga riformulato il parere sull’uso di uno stabilimento fluviale con il semplice posizionamento di ombrelloni e lettini previo pulizia dell’area e riporto di sabbia con escavatore”* chiedendo di riformulare il periodo di occupazione dalla stessa richiesto se troppo pericoloso per le piene;

➤ nota prot. ARPAE n° 6524 del 18/01/2021 con la quale questo Servizio ha provveduto a trasmettere agli Enti competenti le predette note di precisazione dell’uso pervenute dalla sig.a Ballerini chiedendo, tra l’altro, di ricevere entro 15 giorni *“eventuali nuove considerazioni rispetto all’istanza di che trattasi”* e facendo presente che *“nel caso, invece nessuna rettifica dovesse pervenire entro quel termine, si terrà conto di quanto espresso con nota n. 68651 del 24/12/2020 (protocollo ARPAE n° 187936 in pari data)”;*

➤ nota assunta al prot. ARPAE n° 108790 del 12/07/2021 con la quale il Comune di Bobbio (PC) ha comunicato che: *“non è possibile effettuare movimentazioni terra e sistemazione dei luoghi per alcun fine diverso dalla messa in sicurezza”;*

DATO ATTO che:

- il Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza, successivamente alla succitata nota di questo Servizio prot. n. 6524/2021, non ha provveduto a trasmettere nessuna ulteriore considerazione rispetto all’istanza di che trattasi;

- a seguito dei sopra riportati pareri espressi dagli Enti competenti, con nota protocollo ARPAE n° 113741 del 20/07/2021, si è provveduto a comunicare alla ditta richiedente il preavviso di diniego dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/1990, invitando a fornire eventuale ulteriore documentazione o osservazioni in merito, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima;

- nei termini previsti dalla L. n° 241/1990 la richiedente ha provveduto a trasmettere, con nota assunta al prot. ARPAE n° 116996 del 27/07/2021, le seguenti osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:

- richiesta di rivalutazione della decisione in base al contenuto dell' *"ordinanza comunale approvata con decreto n° 82 del 17 maggio 2020 da tutti i sindaci della Valtrebbia"*, invitando a prestare *"attenzione all'art. 1, lettera A dove si fa riferimento a lettini ed ombrelloni"*;

CONSIDERATO che la suddetta ordinanza:

- concerne le *"misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell'attività fisica e ricreativa nel Fiume Trebbia"* ed è finalizzata a gestire la fruizione libera del fiume in linea con quelle che sono le norme emergenziali attualmente in vigore sul distanziamento sociale;
- non contempla valutazioni conseguenti alle pianificazioni ambientali, urbanistiche e paesaggistiche che sono alla base dei pareri forniti a questo Servizio dalle Amministrazioni Comunali sulle pratiche concernenti richieste di rilascio di concessioni di aree demaniali;
- è chiaramente rivolta ai frequentatori privati del Fiume Trebbia raccomandando loro il posizionamento distanziato delle attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.);
- non può essere interpretata come assenso né alla gestione delle suddette attrezzature da parte di esercenti attività commerciali né come parere favorevole al rilascio a tali esercenti di provvedimenti concessori;

RITENUTO che:

- le argomentazioni sviluppate dalla sig.a Ballerini nella succitata nota (prot. ARPAE n. 116996/2021) non possano modificare l'esito amministrativo della pratica di cui trattasi, gravemente condizionata dal parere negativo espresso dall'Autorità Idraulica con la succitata nota (prot. ARPAE n. 187936/2020);
- i pareri degli Enti preposti sono determinanti al fine del rilascio della concessione in virtù delle normative in vigore;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio-Idrico" - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di non accogliere e, pertanto, di diniegare la domanda di concessione presentata dalla ditta "Gelaperitivo di Ballerini Sabrina impresa individuale", con sede legale in Bobbio (PC) – P.I.V.A. 01755920335 – C.F. BLLSRN91A43G842S, per l'occupazione dell'area demaniale, ubicata in sponda destra del fiume Trebbia in località "La Berlino" del Comune di Bobbio (PC), identificata al fronte dei mappali 149 e 83 del foglio 87 N.C.T. del medesimo succitato Comune per uso: *"occupazione per stabilimento fluviale – posizio-*

namento di ombrelloni e lettini, per un ingombro totale di mq. 1.000 circa, occupato stabilmente, previo pulizia con escavatore e riporto di sabbia (periodo 1° maggio/30 settembre)”;

RENDERE NOTO INFINE CHE:

- 1) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 2) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all’Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- 3) l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico ARPAE e sarà notificata una copia al Richiedente e a tutti i soggetti coinvolti nell’istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.